



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 72	di data 25/05/21

Oggetto: CONTRATTO N. 750 REP. DEL 17.09.2015 STIPULATO CON LA SOCIETÀ SANNA S.R.L. PER LA SUBCONCESSIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A BAR RISTORANTE SITA PRESSO LA CASA PATRONALE DI S. ANNA DI SOPRAMONTE - AUMENTO TEMPORANEO DELLA SUPERFICIE IN SUBCONCESSIONE DAL 24 APRILE AL 31 MAGGIO 2021- CANONE COMPLESSIVO EURO 268,58 (IVA COMPRESA)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con contratto n. 750 rep. del 17 settembre 2015 è stata affidata in subconcessione alla società Sanna S.r.l. l'unità immobiliare destinata a bar ristorante sita presso la Casa Patronale di S. Anna di Sopramonte per il periodo 01 giugno 2015 – 31 maggio 2021, con possibilità di proroga per ulteriori sei anni;

dato atto che, all'art. 5 del citato contratto, è prevista la possibilità, per il subconcessionario, di "utilizzare la sala grande e le due salette, riservate alla Circostrizione Bondone e indicate nella planimetria allegata al contratto, per ampliare la superficie da destinare alla somministrazione, compatibilmente con gli utilizzi già programmati dalla Circostrizione e previo assenso da parte della Circostrizione stessa, da acquisire di volta in volta su semplice richiesta del concessionario (anche via fax o posta elettronica), presentata con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi". Per l'utilizzo delle predette sale il concessionario deve versare il corrispettivo determinato nella misura pari alla tariffa annualmente approvata dalla Giunta comunale per l'utilizzo delle sale circostrizionali con capienza fra i 50 (cinquanta) e i 100 (cento) posti a sedere, in conformità al disciplinare generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi approvato dal Consiglio comunale. Il corrispettivo è unico per tutti e tre i locali, indipendentemente dal loro utilizzo completo o dall'utilizzo solo di alcuni di essi;

considerato che, in vigore di contratto, la società Sanna ha utilizzato saltuariamente tali spazi per aumentare la superficie di somministrazione, in occasione di eventi particolari, nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 5 del contratto di subconcessione;

rilevato che, a causa dell'emergenza epidemiologica da covid 19, le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico sono state chiuse dal 12 marzo 2020 al 18 maggio 2020 e che per poter riaprire al pubblico i pubblici esercizi hanno dovuto mettere in atto misure di distanziamento sociale che hanno comportato una notevole riduzione della superficie da destinare alla somministrazione e quindi del numero di coperti;

viste le note pervenute in data 30 aprile 2020 e 20 ottobre 2020 con le quali la società Sanna S.r.l., al fine di poter ampliare la superficie di somministrazione e da limitare il più possibile la riduzione dei coperti conseguente al rispetto delle misure di distanziamento, ha chiesto

pagina 1/5

di avere in uso escluso gli spazi corrispondenti alle sale circoscrizionali di norma assegnati alla Circoscrizione Bondone per il periodo rispettivamente dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 01 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

rilevato che il Servizio Servizi Demografici e Decentramento e la Circoscrizione Bondone hanno sospeso qualsiasi utilizzo delle sale da parte della Circoscrizione fino a fine marzo 2021, in modo da consentire di disciplinare, nel rapporto contrattuale già in essere con la società Sanna S.r.l., l'utilizzo in via esclusiva della sala grande e delle due sale piccole fino al 31 marzo 2020;

visto l'atto 24 marzo 2021 n. 115 di rep. di modifica del contratto n. 750 rep. del 17 settembre 2015 che prevede la subconcessione temporanea in uso esclusivo delle sale circoscrizionali dal 01 giugno 2020 fino al 31 marzo 2021;

considerato che con nota pervenuta in data 8 aprile 2021, stante il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria e la necessità quindi di applicare ancora le misure di distanziamento, la Sanna S.r.l. ha chiesto di poter usare le sale per un ulteriore periodo ovvero dal 24 aprile al 31 maggio 2021;

ritenuto che permangano le condizioni e le motivazioni che hanno portato alla concessione di utilizzo temporaneo esclusivo degli spazi fino al 31 marzo 2021;

vista la nota 12 maggio 2021 prot. n. 126320 con la quale la Circoscrizione Bondone ha stabilito di non utilizzare gli spazi in questione anche per il periodo dal 24 aprile al 31 maggio 2021, e che è quindi possibile concedere ancora gli stessi in uso esclusivo alla Società Sanna S.r.l.;

dato atto che, con riguardo al canone da corrispondere per l'utilizzo delle sale, il canone di mercato calcolato in maniera proporzionale rispetto al canone versato per la subconcessione del bar ristorante e ammontante quindi a euro 357,00 mensili iva esclusa, era stato ridotto del 50% per il periodo 01 giugno 2020 – 31 marzo 2021;

considerato che la riduzione era stata disposta in analogia a quanto previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34), dal Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020 n. 104) e dal Decreto Legge 28.10.2020 n. 137 all'art. 9 ter co. 2, con riguardo all'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e del canone di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, esenzione prevista per i pubblici esercizi, in caso di aumento temporaneo della superficie di somministrazione mediante occupazione di suolo pubblico, per il periodo 01 maggio 2020 – 31 marzo 2021;

preso atto che, con il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, all'art. 30 co. 1, tale esenzione è stata prorogata fino al 30 giugno 2021;

preso atto altresì che con la Legge 21.05.2021 n. 69 di conversione del D.L. 22.03.2021 n. 41, all'art. 30 - che modifica l'art. 9 ter del D.L. 28.10.2020 n. 137 convertito nella legge 18.12.2020 n. 176 - l'esenzione del canone patrimoniale è stata disposta fino al 31 dicembre 2021;

ritenuto pertanto che l'agevolazione della riduzione del 50% del canone di mercato per l'utilizzo delle ulteriori sale in forma esclusiva possa essere riconosciuta anche per il periodo dal 24 aprile al 31 maggio 2021;

rilevato che la proposta di riduzione del 50% del canone mensile per il periodo 01 giugno 2020 – 31 ottobre 2020 (ovvero per il medesimo periodo in cui sono state previste le agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi) era stata condivisa dalla Giunta comunale con proprio concluso del 15 giugno 2020;

considerato che, in base all'articolo 21 comma 3 della L.P. 3/2021 *“Per gli anni 2020 e 2021, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di*

medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali. I comuni nell'applicazione di questo comma tengono conto del diverso grado di limitazione dell'attività alla quale sono state soggette le attività produttive e commerciali nel periodo dell'emergenza sanitaria.”;

considerato altresì che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

atteso che si rende ancora necessario procedere ad un'integrazione del contratto di subconcessione n. 750 rep. del 17 settembre 2015, mediante stipula di un altro apposito atto aggiuntivo che dia conto dell'aumento temporaneo della superficie destinata alla somministrazione e del canone aggiuntivo dal 24 aprile al 31 maggio 2021;

dato atto che, con nota 19 maggio 2021 prot. n. 133207 si è provveduto ad informare la Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i beni culturali dell'ulteriore aumento temporaneo della superficie di sub concessione;

dato altresì atto che con nota 19 maggio 2021 prot. n. 133201 si è provveduto ad informare anche l'Amministrazione Separata degli Usi civici di Sopramonte, proprietaria dell'immobile;

considerato quindi che è possibile procedere ad autorizzare l'accertamento della relativa entrata (euro 268,58 iva compresa) a carico del bilancio 2021 al competente capitolo 30092 denominato “Locazioni di fabbricati diversi (rilevante iva)”;

atteso peraltro che l'accertamento dell'entrata verrà effettuato all'atto dell'emissione delle fatture di competenza;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021–2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
 visto il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306169, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di modificare il contratto 17 settembre 2015 n. 750 di rep. di subconcessione alla società Sanna S.r.l. dell'unità immobiliare destinata a bar ristorante sita presso la Casa Patronale di S. Anna di Sopramonte per il periodo 1 giugno 2015 – 31 maggio 2021, prevedendo un'ulteriore concessione temporanea in uso esclusivo degli spazi corrispondenti alle sale circoscrizionali di norma assegnati alla Circoscrizione Bondone, al fine di consentire un aumento della superficie di somministrazione;
2. di dare atto che la subconcessione temporanea in uso esclusivo degli spazi decorre dal 24 aprile al 31 maggio 2021;
3. di stabilire che, per le ragioni indicate in premessa, il canone mensile di euro 357,00 iva esclusa venga ridotto del 50% (euro 178,50 iva esclusa) anche per il periodo dal 24 aprile al 31 maggio 2021;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo atto di variazione del contratto di subconcessione, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il subconcessionario;
5. di indicare quale responsabile del procedimento e della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla sottoscrizione del contratto nella forma pubblica amministrativa il sottoscritto Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, o suo sostituto;
7. di rinviare l'accertamento dell'entrata relativa al canone di subconcessione degli spazi aggiuntivi al competente capitolo 30092, denominato "Locazioni di fabbricati diversi (rilevante iva)" all'atto dell'emissione della fatture di competenza, e di imputare l'entrata complessiva di euro 268,58 (iva compresa) con riferimento all'esercizio finanziario 2021, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro il 31 dicembre 2021.

Allegati in formato elettronico

\\

Allegati in formato cartaceo

\\

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 25/05/21

pagina 5/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

La dott.ssa Chiara Morandini, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 26.03.2020 prot. n. 73304, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Franca Debiasi in data 25.05.2021 (pag. 5 di 5)



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 72	di data 25/05/21

Oggetto: CONTRATTO N. 750 REP. DEL 17.09.2015 STIPULATO CON LA SOCIETÁ SANNA S.R.L. PER LA SUBCONCESSIONE DELL'UNITÁ IMMOBILIARE DESTINATA A BAR RISTORANTE SITA PRESSO LA CASA PATRONALE DI S. ANNA DI SOPRAMONTE - AUMENTO TEMPORANEO DELLA SUPERFICIE IN SUBCONCESSIONE DAL 24 APRILE AL 31 MAGGIO 2021- CANONE COMPLESSIVO EURO 268,58 (IVA COMPRESA)

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 28 maggio 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi